



Tribunale di Napoli
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Sezione XIII

N. 36846/2010 R.G.P.M.

N. 25536/2011 R.G. G.I.P.

N. 1904/2019 Reg. Sent.

Depositata in Cancelleria il

13.2.20

IL CANCELLIERE

- OLGA CATORE -

Redatta scheda il -----

Passata in giudicato il

N.-----Campione penale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice per le indagini preliminari, dott. Luca Della Ragione, all'esito dell'udienza del 14 novembre 2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi degli artt.438 e segg .c.p.p., nel procedimento penale

CONTRO

DELLA CORTE Francesco, nato a Villa di Briano il 3.10.1969, collaboratore di giustizia in detenzione domiciliare per altri procedimenti e dom.to presso il Servizio Centrale di Protezione

- Presente -;

difeso di fiducia dall'Avv. Domenico Esposito, del foro di Torre Annunziata

- Presente - ;

IMPUTATO

A) delitto p. e p. dall'art. 416 bis, commi I, II, III, IV, V, VI ed VIII c.p. per avere preso parte al clan dei Casalesi (dapprima nella fazione capeggiata dalla famiglia Bidognetti, con condotta già giudicata con sentenza di condanna irrevocabile; nel 2009, dopo essere stato in carcere per alcuni anni, nel gruppo riconducibile alla famiglia Schiavone), ad una associazione di tipo camorristico denominata "clan dei Casalesi", promossa, diretta ed organizzata, prima, da BARDIELLINO Antonio (anni 1981 - 1988), poi, da Francesco SCHIAVONE di Nicola, da Francesco BIDOGNETTI, da Mario IOVINE e Vincenzo DE FALCO (1988 - 1991) ed infine dai soli Francesco SCHIAVONE di Nicola, coadiuvato nel corso degli anni di detenzione (dal 1998 in poi) dal cugino Francesco SCHIAVONE di Luigi, Francesco BIDOGNETTI, Michele ZAGARIA ed Antonio IOVINE che, operando sull'intera area della provincia di Caserta ed altrove, si è avvalsa e si avvale tuttora, anche attraverso la notevolissima

disponibilità ed effettivo impiego di armi e materie esplosive della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, anche attraverso il sistematico possesso ed impiego illecito di armi da guerra e da sparo, per la realizzazione dei seguenti scopi:

- **il controllo delle attività economiche, sia con riferimento ad operazioni di speculazione edilizia, sia in relazione al controllo della distribuzione di apparecchi per il video-poker;**
- **il controllo illecito del rilascio di concessioni e di autorizzazioni amministrative da parte di svariati enti pubblici operanti nell'intera provincia di Caserta, sottoposti alle influenze criminali o vessazioni da parte dell'associazione**
- **l'acquisizione illecita di appalti e servizi pubblici;**
- **l'illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini (ostacolando il libero esercizio del voto);**
- **il condizionamento delle attività delle amministrazioni pubbliche, locali e centrali;**
- **il reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali, traffico di sostanze stupefacenti, tutti in danno della UE, usura ed altro;**
- **assicurare impunità agli affiliati attraverso il controllo, realizzato anche con la corruzione, di organismi istituzionali;**
- **riaffermazione del controllo egemonico sul territorio, realizzata anche attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminali rivali (nel tempo, la N.C.O. di Raffaele Cutolo, il gruppo Nuvoletta, il gruppo Bardellino, il gruppo De Falco, il gruppo Caterino ed il gruppo Quadrano) e in repressione violenta dei contrasti interni;**
- **il conseguimento, infine, per se e per gli altri affiliati di profitti e vantaggi ingiusti.**

In particolare, il Della Corte, già condannato per la partecipazione alla medesima associazione di tipo mafioso fino all'ottobre 2004, dopo un periodo di volontario allontanamento dal territorio casertano, partecipava nuovamente alla associazione dal 15 aprile 2009 (data di una sua scarcerazione), nella fazione facente capo a SCHIAVONE Nicola, contribuendo stabilmente al gruppo a mezzo della sua capacità criminale, specialmente nell'esecuzione di omicidi e di altri gravi delitti contro l'incolumità individuale ed patrimonio, tra i quali il triplice omicidio Papa-Minutolo-Buonanno, eseguito su mandato di Nicola Schiavone l'8 maggio 2009, reati per i quali si è già proceduto separatamente.

In provincia di Caserta e zone limitrofe con condotta perdurante dal 15.4.2009 al 24.6.2010.

B) delitto p. e p. dagli art. 81, comma 3, 110 - 575 - 577 nn. 3) e 4) in rel. all'art. 61 n. 1) c.p., perchè, in concorso con Marco Caterino, Paolo Letizia, esecutori materiali, e con le persone sottoindicate, per i quali si è proceduto separatamente, cagionava la morte di PELLEGRINO Vincenzo, obiettivo dell'azione criminosa, e, per errore nell'esecuzione, del cittadino di nazionalità tunisina MEFTAH Abderrahman, contro i quali venivano esplosi, da breve distanza, numerosi colpi d'arma da fuoco letali al

tronco. In particolare, il Della Corte fungeva da vedetta a bordo di un'automobile che stazionava all'esterno del circolo Marco Polo gestito dal Pellegrino in via S. Maria a Cubito, località Cantinella Rossa, mentre i due correi eseguivano l'omicidio all'interno del locale.

Inoltre, nello stesso agguato, veniva ferito per errore un altro cittadino tunisino a nome di HADI MEFTAH Abdelkarirn Ben Alduani, che era presente all'interno del bar gestito dal Pellegrino (reato per cui non si procede perchè estinto per prescrizione).

Con l'aggravante di aver dato esecuzione all'agguato dopo un apprezzabile lasso di tempo dalla risoluzione omicida, decisa nel corso di una riunione a cui partecipavano, oltre al Della Corte, anche Caterino Marco, Letizia Paolo (poi a sua volta assassinato) ed il defunto lavarone Francesco (all'epoca referente capozona per il clan dei Casalesi), al fine di punire il Pellegrino per il comportamento tenuto nei confronti del Letizia Guido, padre di Paolo.

Con la circostanza aggravante ulteriore:

di aver agito per motivi abietti o futili e comunque nelle condizioni previste dall'art. 7 d.l. 203/91 (ora art. 416 bis.1 c.p.), poiche il Pellegrino, gestore di una rivendita di generi alimentari, si rifiutava di ottemperare all'imposizione di acquisto di gelati Algida fatta dal suindicato Letizia Guido, imprenditore legato al clan dei Casalesi, fazione Schiavone, titolare di una concessione per la distribuzione di gelati del marchio predetto con deposito nel comune di Casal di Principe ed al fine di agevolare l'associazione camorristica predetta, in considerazione dei suoi rapporti illeciti aventi ad oggetto l'attività imprenditoriale della citata famiglia Letizia.

Fatto commesso a Canello Arnone (CE) il 2.6.1989.

C)delitto p. e p. dagli artt. 110 - 575 - 577 nn. 3) e 4) in rel. all'art. 61 n. 1) c.p., perché, in concorso con Marco Caterino, per la quale si è proceduto separatamente, cagionava, in qualità di organizzatore e coautore materiale, la morte di SCUDELLARO Raffaello, contro il quale venivano esplosi da breve distanza numerosi colpi letali d'arma da fuoco al torace ed all'addome con una pistola calibro 7,65 parabellum ed, inoltre, il ferimento del padre della vittima SCUDELLARO Gaetano colpito con due colpi di pistola calibro 7,65, diretti all'addome ed alla schiena (reati per cui non si procede per intervenuta prescrizione).

Con l'aggravante di aver date esecuzione all'agguato dopo un apprezzabile lasso di tempo dalla risoluzione omicida, decisa nel corso di una riunione a cui partecipavano, oltre al Della Corte, anche Caterino Marco ed il defunto lavarone Francesco all'epoca referente capozona per i casalesi), al fine di punire lo Scudellaro per il comportamento tenuto nei confronti del Caterino Stanislao, padre di Marco.

Con la circostanza aggravante ulteriore:

- di aver agito per motivi abietti o futili e comunque nelle condizioni previste dall'art. 7 di 203/91 (ora art. 416 bis.1 e.p.), poiché lo Scudellaro, titolare di un'autofficina in via a Melito, aveva trattato male in una transazione commerciale il padre del Caterino, legato al clan dei Casalesi, fazione Schiavone, ed al fine di agevolare l'associazione

camorristica predetta, in considerazione dei rapporti illeciti aventi ad oggetto l'attività imprenditoriale della citata famiglia Caterino.

Fatto commesso a Melito di Napoli (NA) il 31.7.1989.

CONCLUSIONI

Il **P.M.** chiede la condanna dell'imputato alla pena di anni dodici di reclusione per i capi b) e c), previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.416 bis.1. co. 3 c.p.; per il capo a), chiede la condanna alla pena di mesi otto di reclusione in continuazione con la sentenza in atti irrevocabile; pene accessorie come per legge;

I Difensori e procuratori speciali delle parti civili si associano alla richiesta del P.M., chiedendo altresì la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, come da conclusioni e note spese che depositano;

Il Difensore di fiducia dell'imputato, chiede la determinazione della pena nel minimo edittale e l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 416 bis.1. co. 3 c.p. e 62 bis c.p., con continuazione con la sentenza irrevocabile in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 28.11.2018 la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli chiedeva il rinvio a giudizio di Della Corte Francesco in relazione al reato descritto in epigrafe.

Nel corso dell'udienza preliminare, verificata la regolare costituzione delle parti ed ammesse le Parti civili, l'imputato (presente in video-collegamento) chiedeva la definizione del processo nelle forme del rito abbreviato; lo scrivente ammetteva detto rito e, alle successive udienze del 15.5.2019 e del 14.11.2019, udite le conclusioni delle parti, procedeva alla deliberazione della sentenza in camera di consiglio e alla sua pubblicazione mediante lettura in aula del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 31.7.1989, alle ore 14.00 circa in Melito di Napoli, alla via Melitiello n. 57, presso l'attività commerciale di cui era titolare Scudellaro Gaetano, facevano irruzione due giovani su di una moto, che con due pistole attentavano alla vita di Scudellaro Raffaello. All'esito dell'attentato, Scudellaro Raffaello decedeva e Scudellaro Gaetano riportava una prognosi di giorni quindici. Sul posto, i Carabinieri di Melito reperivano 12 bossoli di pistola calibro 7,65.

Il procedimento veniva archiviato in data 13.2.1990.

In data 2.6.1989, in Canello Arnone, veniva rinvenuto il corpo senza vita di Pellegrino Vincenzo,

Su tale episodio vi è in atti una CNR della DIA e le dichiarazioni di Schiavone Carmine.

Il procedimento veniva archiviato in data 27.4.2000.

Le indagini su questi due episodi omicidiari ricevevano tuttavia nuovo e determinante impulso dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, l'odierno imputato Della Corte Francesco appartenente al clan dei "Casalesi" (la cui esistenza nel periodo del duplice omicidio in contestazione appartiene al notorio giudiziario, in quanto accertata in numerose sentenze ormai irrevocabili) il quale sceglieva di iniziare un percorso collaborativo che consentiva di riaprire le indagini su diversi omicidi commessi in quella area riconducibili al predetto sodalizio.

Con particolare riferimento ai fatti in contestazione, segnatamente al capo a), Della Corte Francesco (già condannato per associazione mafiosa ed omicidio) affiliato a più famiglie appartenenti al clan dei Casalesi tra cui la famiglia Bidognetti, decideva di collaborare con la giustizia ed in data 25.6.2010 dichiarava:



"A.D.R. Sono affiliato al clan Schiavone dal 15.04.2009; in precedenza ho fatto parte del clan Bidognetti dal 1986; nel 1995-1996 io, Cantone Francesco, Cantone Raffele, Valentino Pellegrino e Domenico Feliciello, facemmo una scissione da Bidognetti ed operavamo nella zona di Parete. In quella stessa epoca ci siamo alleati con il clan Verde, ed in particolare con Domenico Verde e poi gli altri della famiglia. Nel 1997 ho chiuso quella parentesi e mi sono trasferito a Torino fino al 2000, quando tornai a Nettuno dove iniziai a compiere reati con Noviello Pasquale, in particolare nel settore delle estorsioni dei videopoker; ho ripreso i contatti con i Verde ed ho continuato ad interessarmi di sale da gioco e scommesse on line. Sono stato arrestato a inizio gennaio 2008 per residuo pena e sono uscito il sabato Santo del 2009. Fui chiamato da Vargas Roberto e da Della Corte Nicola per conto di Nicola SCHIAVONE ed accettai di entrare nel clan. Parlai poi direttamente con Nicola Schiavone, e lui mi affidò il controllo di tutte le attività illecite in una posizione immediatamente sottostante alla sua. Poi a maggio del 2009 fui nuovamente arrestato per il triplice omicidio.

Devo dire che in quei giorni erano stati programmati altri omicidi fra cui Orabona Salvatore e Falcone Pietro, e De Biase Gaetano detto Burzone, i quali erano ritenuti inaffidabili da Nicola Schiavone.

Gli uomini più vicini a Nicola erano Della Corte Nicola, Cacciapuoti Bartolomeo, una persona di Trentola di cui dirò il nome appena mi sovviene, Vargas Roberto e Pasquale, Russo Massimo, Carmine Morelli detto zingarone ed i fratelli Laiso, ed altri.

L'omicidio di Salzillo e dell'altro che fu ucciso con lui, fu commesso da Vargas Pasquale, Russo Massimo e Morelli Carmine su mandato di Nicola e lo specchio lo ha fatto Roberto Vargas. La decisione di ammazzarlo fui presa da Francesco Schiavone detto Sandokan che lo aveva fatto sapere al figlio Nicola, come conseguenza delle vecchie vicende che portarono alla morte di Paride Salzillo. Per come mi ha detto Nicola erano alcuni anni che Salzillo doveva essere ucciso e in alcune occasioni Zagaria e Iovine si erano opposti. L'omicidio infatti è stato commesso a loro insaputa. Queste le cose le ho saputo ai van i partecipanti alla vicenda.

Nicola SCHIAVONE voleva ammazzare tutti e liberarsi degli altri capi del clan, ed in particolare voleva liberarsi di Michele Zagaria. Provammo anche a fare un trappola ed organizzare un incontro. Per noi se ne occupava Vargas Roberto che contattava Massimo Di Caterino e Barone Michele. Io e Vargas fummo poi arrestati, e così anche Russo Massimo.

ADR: il mandante del triplice omicidio è stato Nicola Schiavone, gli esecutori io e Vargas Roberto che in una villa nella periferia di Villa di Briano abbiamo ammazzato Minutolo e Papa. Inizialmente li dovevamo ammazzare a Trentola Ducenta con l'aiuto di Carmine Morelli e Piccolo Raffaele. Morelli però non venne all'appuntamento per cui cambiammo programma e li facemmo venire a Villa di Briano, in questa casa fittata a tale Carlo di Aversa. Ad un certo punto sopraggiunse anche Morelli Carmine che ci disse che anche Buonanno era stato intercettato da una persona in altra zona per cui potevamo procedere.

Io ho sparato a Minutolo e Papa con una calibro 7.65; Vargas Roberto con una calibro 9 ha colpito Minutolo. Quando abbiamo sparato era presente anche Morelli Carmine.

Buonanno stava a Trentola ed io volevo quasi evitare di procedere nei suoi confronti, ma contattato Nicola Schiavone tramite Della Corte Nicola, mi fece sapere che dovevamo ammazzarlo. Il giorno dopo ho saputo che materialmente è stato il Morelli ad ammazzarlo; devo anche dire che ritengo che ci sia stato anche tale Francuccio o sbirro di San Cipriano in quanto io gli avevo regalato proprio una pistola 357.



Piccolo Raffaele aveva avuto incarico di procurare la casa di Trentola dove inizialmente dovevamo commettere gli omicidi. Il giorno prima del fatto avevamo già scavato la buca dove poi seppellire i cadaveri.

Laiso Salvatore e Laiso Crescenzo erano sicuramente a conoscenza del progetto omicidiario anche se non so dire di più perché io cercavo di tenerli un po' a distanza. Credo che uno dei due fratelli insieme a Di Martino Eduardo abbia partecipato alla staffetta organizzata per portare le due vittime a Villa di Briano.

Il Di Martino stava con noi da pochi giorni, e ci ha aiutato a seppellire i cadaveri e bruciare la macchina ma non sono sicuro che sapesse in anticipo del progetto omicidiario. Ci siamo incontrati dopo gli omicidi, nella stessa giornata con Nicola Schiavone ad Aversa da Pellegrino Augusto, che si occupa del gioco on line, società nella quale io e Nicola avevamo delle quote. Nicola ed i fratelli Lanza hanno quote nel bingo di Sant'Arpino e sono in società con Pellegrino Vincenzo. Russo Massimo aveva una quota nel bingo di Teverola.

ADR: Con il clan Bidognetti ho commesso l'omicidio di Maresca, poi un altro di una persona di cui adesso non ricordo il nome, insieme a Vincenzo Cantiello, nel 1990-1991. Poi ho commesso l'omicidio di tale Motti a Carinaro-Teverola commissionato da Bidognetti Francesco, nel 1992-93; l'omicidio di una persona a Teverola di sera nel 1992-93 con Cantone Francesco e Valentino Pellegrino.

ADR. Con i Verde ho commesso l'omicidio di tettiniello a Sant'Antimo, nel 1995 con Antonio Verde figlio di Domenico, che era il mandante insieme a Raffaele Cantone, Francesco Cantone e lo stesso Valentino Pellegrino; omicidio di due ragazzi in un macchina 112, nello stesso periodo, in Sant'Antimo con Antonio Verde e suo cugino omonimo.

ADR. Quanto al settore del gioco on line Augusto Pellegrino fratello di Vincenzo era il gestore per conto di Nicola Schiavone. Vincenzo Pellegrino si occupava del bingo. Il Casino normanno ad Aversa e del figlio di ciccariello. Paolo Schiavone. I Grasso sono soci di fatto del clan dei casalesi. Chi invece lavorava per conto proprio era Amato di Santa Maria Capua Vetere che quindi volevamo ammazzare.

ADR: Devo precisare che del triplice omicidio era a conoscenza anche Salzano Francesco, affiliato a Nicola Schiavone. Il Salzano doveva partecipare all'incontro ma poi ebbe un incidente e si cambiò strategia. Minutolo e Papa dovevano morire sia perché facevano le estorsioni non autorizzate, ma la cosa che davvero non andava giù a Nicola Schiavone era che loro avevano frequentato Salzillo Antonio.

ADR: Salzano Francesco e Carmine Morelli erano i capizona di Santa Maria Capua Vetere, Burzone stava ad Aversa ed i Laiso dovevano controllarlo, Fusco Maurizio nella zona di Capua, Sant'angelo ecc..., Falcone Pietro a Trentola e San Marcellino.

ADR: Cacciapuoti Bartolomeo, Ciervo Bernardo, Francuccio o'sbirro erano le persone più in contatto a Casale con Nicola Schiavone".

In data 1.7.2010, Della Corte Francesco dichiarava:

"Preciso che dall'86 al 90' stavo nel gruppo Bidognetti anche se il mio referente era lavarone Francesco detto chiappacani di Carinaro ucciso nel 1990. Tuttavia era Francesco Bidognetti il capo di lavarone che peraltro aveva un passato di NCO con Pasquale Novello che è il marito della figlia di Carmine Schiavone sono rimasto poco meno di un anno. Tenga presente che nel 2001 venne emessa ordinanza di custodia cautelata contro di me e quindi mi diedi latitante. A sua richiesta preciso che nel periodo in cui sono stato a Nettuno ho avuto un contatto con un referente degli Schiavone che opera nell'agro pontino che potrebbe essere come la SV mi dice Coppola Michele. Mi riservo di dettagliare meglio questo episodio. A sua domanda che nella Pasqua del 2001 fui arrestato per poi uscire poi a scadenza nella Pasqua del 2004. Dalla Pasqua del 2004 al gennaio 2008 ho

vissuto nel mio paese ma non prendevo più lo stipendio e vivevo di piccoli espedienti specie operando in bische clandestine. A ciò si aggiunga che ho sempre fatto un pò di commerciò di macchine buone e "pezzottate". A sua richiesta preciso che l'omicidio di Salzillo e dell'altro commesso su ordine di Nicola Schiavone e quello di capocchione è avvenuto quando io ero in carcere e quindi ne ho sentito parlare a cose fatte, anche se comunque trattava di un omicidio che doveva essere in ogni caso eseguito da tempo. Voglio anche precisare che tra il 11 2004 ed il 2008 pur non essendo più stipendiato, ma con vari affiliati del clan dei casalesi sia bidognettiani che degli Schiavone quindi qualche informazione sono sempre riuscita ad ottenerla in merito alle attività del clan. Tenga presente che io sono di Frignano che è un paese in mano al gruppo di Iovine Antonio, per cui molti miei compaesani erano legati al predetto capo camorra. Per tale motivo ricevevo anche alcune confidenze in merito alle attività criminali del gruppo Iovine. Non nascondo che ho anche esercitato sul clan dei casalesi quel pò di influenza che mi derivava dalla mia lunga militanza nei sodalizio".

Tali dichiarazioni, dunque, consentono di ritenere provata la partecipazione associativa del Della Corte in relazione al capo a).

Venendo ai capi b) e c), in data 30.11.2010, lo stesso odierno imputato Della Corte Francesco diveniva reo confesso quale organizzatore e concorrente dell'omicidio di Scudellaro Raffaello. Riferiva per conoscenza diretta al P.M. sulla matrice del delitto, sull'organizzazione dello stesso e sulla successiva fase esecutiva. In particolare dichiarava:

"Voglio preliminarmente riferire dell'episodio delittuoso che avevo dimenticato di descrivere alla S.V. In particolare si tratta di un omicidio materialmente eseguito da me e Caterino Marco nel 1989 circa. era estate, danno di tale Scudellaro, omicidio avvenuto a Mento di Napoli. I fatti andarono nel seguente modo: Caterino Marco o meglio la sua famiglia, già all'epoca gestivano una importante flotta di autobus, la Caterino Tour con sede in Villa di Briano. Potrei anche sbagliare ma già all'epoca avevano almeno 20 autobus, Con questi autobus coprivano le rotte sia nazionali che internazionali. Inoltre la famiglia Caterino svolgeva attività di agenzia di viaggi. Avevano varie agenzie tra cui ricordo quelle di S.M.C.V. ed Aversa e avevano una ditta con la quale ottenevano appalti per la refezione scolastica. L'attività di gestione dei pulman era stata iniziata dal padre di Marco Caterino. Marco invece era stato colui che aveva iniziato le attività nel settore sia delle agenzie che della refezione. Mentre l'attività relativa alla agenzia di viaggio era svolta con modalità lecite. La successiva attività di refezione scolastica era invece gestita grazie all'intervento del clan dei casalesi. Ricordo perfettamente che Marco Caterino si era rivolto a Schiavone già alla fine degli anni ottanta per ottenere gli appalti della refezione scolastica. Ciò faceva insieme a suo fratello Aniello che dal punto di vista gestionale il componente della famiglia Caterino che si occupava di questa specifica attività. Non sono ma stato presente a questi incontri tuttavia sia Aniello che Marco Caterino me ne hanno parlato raccontandomi che Walterino si era impegnato per loro per fargli ottenere in vari comuni dell'agro aversano, l'appalto in questione.

A fronte di ciò, i Caterino versavano una percentuale a Walter Schiavone sui proventi dell'attività di refezione scolastica. In sostanza i Caterino erano entrati in un giro di appalti governato dalla famiglia Schiavone nel cui ambito da una parte ottenevano gli appalti e versavano le tangenti al clan e dall'altro in accordo con gli Schiavone e le altre imprese presentavano offerte concordate per alterare i risultati



della gara e consentire ad altre imprese di vincere. Tutto ciò mi fu spiegato da entrambi i fratelli Caterino. Tutto ciò è andato avanti dagli anni 80 sino all'arresto di Walter Schiavone. A dimostrazione del fatto che i Caterino partecipassero a gare di appalto pilotate ricordo che in più occasioni Marco Caterino mi richiese di intervenire nei confronti di qualche imprenditore che come talora capita partecipava alle gare pensando di poter fare di testa sua. Io con i dovuti mi sottrassi a questa richiesta poichè essendo io comunque inquadrato nel gruppo bidognettiano un mio intervento in favore di una impresa clegli Schiavone poteva suscitare gelosie e complicazione anche se allora le famiglie Bidognetti e Schiavone andavano d'accordo. L'attività di trasporto su pulman venne come ho detto intrapresa dal padre di Marco Caterino deceduto, di nome Stanislao. Il deposito di questi pulman si trovava a non più di 150 metri di distanza dall'abitazione della buonanima di Mario Iovine. Ricordo che così come mi venne detto nell'ambito del clan, il vecchio Stanislao era molto amico di Mario Iovine, non so dire però se questa amicizia abbia avuto un ruolo nell'apertura e nello sviluppo delle sue attività. A sua domanda le chiarisco che Marco Caterino è vissuto in pratica come un mio fratello sino al 1991. Eravamo inseparabili. Poi smise di stare "per così dire" in mezzo alla strada a seguito della scomparsa del cugino Letizia Paolo. Non ho mai saputo esattamente ragioni dell'uccisione per lupara bianca di Letizia Paolo. Se ho raccolto correttamente informazioni all'interno del clan, parlando in particolare con Vargas Pasquale nel corso del 2009, non ricordo esattamente la data il Letizia venne ucciso per motivi ricollegabili ad una sua vecchia ruggine con Cantiello Salvatore. In questi casi motivi di prudenza consigliano ai consanguinei di avere un profilo basso, ragion per cui Marco Caterino smise di frequentarmi con assiduità. Abbiamo continuato a fare reati insieme ma facendoci vedere poco in giro. Proprio intorno al 1994/1995 il Caterino mi diede una mano per rintracciare ed uccidere l'attuale c.d.g.. Ferrara Raffaele. Ci appostammo in più occasioni ma senza esito. Stesso dicasi per l'aiuto che mi diede per per ricercare Cilindro Luigi anche se alla fine non fu ucciso nemmeno il Cilindro...

... Venendo al fatto delittuoso era successo che all'epoca sopra indicata la famiglia Caterino, ed in particolare il padre Stanislao, aveva portato ad aggiustare o meglio ad allestire uno degli autobus di sua proprietà presso il predetto Scudellaro la cui officina si trovava a Melito. Scudellaro però si comportò male con il Caterino Stanislao nel senso gli disse chiaro chiaro che se non pagava in anticipo tutto l'allestimento non avrebbe riavuto l'autobus. ... Vero è che questo atteggiamento fu individuato come un vero e proprio affronto anche perché questo Scudellaro fu volgare ed insolente facendosi forte anche dei suoi legami con il clan di Secondigliano e quindi anche con l'intera alleanza di Secondigliano. ... Ricordo che dopo questi fatti ci riunimmo io, Francesco Iavarone buonanima e Marco Caterino. Decidemmo che lo SCUDELLARO andava ucciso. ... ci siamo recati a Melito direttamente nell'officina. Marco era alla guida ed io stavo dietro. Io avevo una pistola calibro 7.65. Mentre Marco una 7.65 parabellum. ...Parcheggiammo la moto non ricordo se prima o dopo l'ingresso del deposito ed andammo a piedi senza toglierci il casco direttamente verso la vittima predestinata, cioè colui che aveva trattato male il Caterino che Marco conosceva. Marco sparò alla vittima predestinata che era uno dei figli maggiori del vecchio titolare della ditta. Io sparai solo al padre della vittima per una forma di reazione istintiva perché pensavo che mi stava troppo addosso anzi mi venne proprio addosso. Lo colpì all'addome. Lui cadde a terra, cercò di prendere qualche oggetto forse per tirarmelo addosso ed io sparai un altro colpo alla schiena. A questo punto ci dirigemmo verso la moto e ce ne andammo. ..."



In data 17.08.2011 lo stesso imputato riferiva di aver preso parte all'organizzazione di altro omicidio nei confronti di Pellegrino Vincenzo.

Così dichiarava:

"... lo non ho partecipato materialmente all'esecuzione ma ho dato un contributo organizzativo allo stesso. Le modalità specifiche del delitto mi sono state raccontate dai due esecutori ... venendo adesso all'omicidio, innanzi tutto vengo alla causale dell'omicidio il PELLEGRINO era proprietario o gestore di una sorta di "bettola". Il padre di Paolo Letizia, di nome Guido, all'epoca, e cioè sul finire degli anni '80, era titolare di una concessione dell'Algida con deposito a Casal di Principe. Dunque distribuiva i gelati Algida in gran parte dell'agro-aversano. Ovviamente veniva imposto a tutti gli esercenti di comprare gelati dell'Algida a preferenza delle altre marche. Ciò veniva fatto in quanto il Paolo Letizia apparteneva al clan dei Casalesi, e tutto il clan sponsorizzava il padre di Paolo Letizia. Senonché questo Pellegrino si rifiutò di sottostare all'imposizione così come mi venne raccontato da Letizia. Riferimmo la cosa a lavarone Francesco all'epoca capozona per i Casalesi a carinaro a cui io Marco Caterino e Paolo Letizia facevamo riferimento, e ritenemmo opportuno, per dare un po' l'esempio di ammazzare questo Pellegrino ovviamente con l'avallo dello lavarone. Il giorno dell'omicidio partimmo dal deposito dei pullman del Caterino ubicato a Villa di Briano, io su una macchina "pulita", che serviva per fare da "specchietto" e da "vedetta" mi pare fosse una Peugeot blu, mentre Marco Caterino e Paolo Letizia, con il volto travisato da caschi integrali salirono su di una moto tipo marca Yamaha modello Super Tenerè ... io non ero armato, mentre il Caterino ed il Letizia erano armati di pistola non ricordo il calibro ed il tipo. Arrivammo nei pressi della "bettola" di Pellegrino, che si trova precisamente nei pressi del cosiddetto bivio della morte, e cioè del bivio che conduce da Cancellò Arnone all'aeroporto di Grazzanise ... lo procedevo a seguito della moto. I miei due complici fermarono la moto proprio davanti al locale ed io a qualche metro dallo stesso, per cui non avevo la visuale dell'interno del locale. Caterino e Letizia scesero dalla moto mantenendo i caschi in testa naturalmente ed entrarono nel locale. Sentii numerosissimi colpi d'arma da fuoco e dopo di che vidi i miei due complici uscire dal locale e risalire sulla moto. ... Nel deposito mi venne raccontato dai due protagonisti che avevano fatto una strage ammazzando non solo il Pellegrino ma anche 4/5 nord-africani che stavano nel locale. Mi dissero anche che nel locale era anche presente la moglie del Pellegrino, che avevano risparmiato. Il giorno dopo apprendemmo dai giornali che gli extracomunitari erano stati solo feriti, mentre il Pellegrino era morto.

Tali dichiarazioni venivano successivamente corroborate dagli accertamenti di P.G. in atti.

Tanto precisato in fatto, giova ricordare, in punto di diritto, che la confessione può essere posta, da sola, a base del giudizio di colpevolezza qualora il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i



quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento auto-calunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto.

Inoltre, benché soggetto (come tutte le prove orali) alla verifica di attendibilità, tale mezzo di prova non subisce le limitazioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., per cui non necessita di "riscontri esterni" (il che implica che, in presenza di un "unica fonte dichiarativa", possono subire epiloghi valutativi differenziati le narrazioni «*contra se*» rispetto a quelle «*contra alios*», così da rendere i risultati negativi eventualmente conseguiti per queste ultime non automaticamente trasferibili quanto alla valutazione delle prime).

Pur non essendo soggetta ad un doppio vaglio di attendibilità (intrinseca ed estrinseca), la confessione va peraltro sottoposta ad una verifica intrinseca di tipo soggettivo ed oggettivo, onde appurare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del relativo narrato.

Orbene, in punto di credibilità soggettiva, assumono preminente rilievo la personalità e il passato esistenziale e delinquenziale del dichiarante, il quale, nel caso di specie, è stato condannato in via definitiva in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis co. 1 c.p. per aver partecipato alla associazione di stampo mafioso denominata "clan dei Casalesi", promossa, diretta ed organizzata prima da Bardellino Antonio, poi da Francesco Schiavone e da Francesco Bidognetti, che operava e opera nella Provincia di Caserta, sino al 2004 (cfr. la sentenza di cui al punto n. 6 del relativo certificato penale), oltre che per omicidio pluriaggravato (cfr. la sentenza di cui al punto n. 14 del relativo certificato penale). Tali condanne giocano in senso favorevole al giudizio di credibilità nella misura in cui denotano la possibilità di costui di essere effettivamente al corrente della verità per avere concorso a commettere il reato o averne avuto comunque conoscenza.



Peraltro, il collaboratore in relazione alla sentenza di cui al punto n. 14 del relativo certificato penale ha già beneficiato dell'attenuante ex art. 8 L. n. 203/91.

Non vale, invece, a escludere la credibilità del dichiarante l'apprezzamento negativo della relativa personalità relativamente ai fatti da giudicare, trattandosi, nel caso di collaboratore di giustizia, di soggetto in genere responsabile di gravi delitti: infatti, tale profilo della personalità è una connotazione comune a quasi tutti gli imputati dello stesso reato o di reati connessi; connotazione tenuta presente dal legislatore nel subordinare la rilevanza di tali fonti di prova ad una puntuale verifica circa l'attendibilità intrinseca della chiamata e la presenza di riscontri esterni" (Cass. Sez. VI, 19/4/96, Cariboni e altri).

Parimenti rilevante, nella valutazione in discorso, risulta poi il carattere più o meno confessorio delle dichiarazioni rese.

Infatti, fermo restando che la *"mancanza, totale o parziale, di tale carattere non può mai costituire ragione di inutilizzabilità di quelle dichiarazioni e neppure di aprioristico giudizio di inattendibilità delle stesse, salvo, ovviamente, a tenerne conto nel quadro complessivo dell'indagine sulla loro credibilità intrinseca"* (Cass., sez. IV, 3-7-1991, Spanò), è però indubbio che le auto-incolpazioni rappresentino indizio di sincerità e di genuinità, tanto più se riferite a delitti di elevata gravità e promananti da un soggetto che riveste una posizione di rilievo nel medesimo circuito delinquenziale al quale appartengono i chiamati.

Grande rilievo assume infine la circostanza che il dichiarante (come nel caso in esame) sia stato già ritenuto attendibile in altro processo definito con sentenza irrevocabile: in tal caso, infatti, la valutazione di attendibilità, *"pur rimessa alla libera determinazione del giudicante, non può non tener conto anche degli elementi di prova già utilizzati per il giudizio positivo di attendibilità emesso definitivamente nell'altra sede processuale"* (Cass. Sez. V, 2- 10/11-11-1995, P.M. in proc. Alfano e altri).

Ebbene l'importanza e la genuinità dell'apporto collaborativo fornito dall'odierno imputato è reso evidente dal riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 dalla d.l. 152/91 (conv. in l. n. 203/91) in relazione a condanna per omicidio (cfr. relativo casellario giudiziale nonché la parte motiva della sentenza di cui al punto n. 14 del relativo certificato penale).

In punto di attendibilità intrinseca oggettiva, invece, i positivi indici rivelatori di affidabilità della dichiarazione vanno individuati in alcuni connotati della stessa, quali la spontaneità (in quanto non effetto di coartazione), la verosimiglianza, la precisione, costanza e reiterazione senza contraddizioni essenziali, la coerenza logica e ragionevolezza, l'articolazione in molteplici e dettagliati contenuti descrittivi, la completezza della narrazione dei fatti.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, va anzitutto sottolineato che l'auto-incolpazione in esame, avendo ad oggetto due fatti omicidiari (la cui riferibilità all'imputato ed in generale la cui dinamica ed i cui colpevoli, fino al momento della confessione, non erano conosciuti) appare sintomatica di sincerità e di genuinità delle dichiarazioni rese.

Solo grazie alle dichiarazioni del Della Corte, invero, è stato possibile lumeggiare la dinamica, le motivazioni ed individuare gli agenti dei due gravi fatti omicidiari contestati ai capi b) e c).

Va anche rimarcata l'assoluta spontaneità della scelta collaborativa compiuta dall'imputato, il quale non era stato arrestato per gli omicidi per cui si procede.

Il Della Corte è stato inoltre ritenuto credibile dal Tribunale di Napoli nell'ambito di altro processo (definito con sentenza irrevocabile) - avente ad oggetto fatti analoghi a quelli in contestazione - tant'è che gli è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 8 DI 152/91.

In punto di attendibilità intrinseca oggettiva, le dichiarazioni dell'imputato appaiono ancora spontanee, verosimili, dettagliate, precise, prive di contraddizioni logiche.

Inoltre, benché non richiesto ai fini della valutazione dell'attendibilità della confessione, il narrato dell'imputato ha anche trovato, nel caso di specie, significativi elementi di estrinseco riscontro negli accertamenti espletati immediatamente dopo i fatti dalla P.G.

Alla stregua delle evidenze fattuali sopra indicate, pacifica appare dunque la riferibilità dei fatti in esame all'odierno imputato in qualità di concorrente ex art. 110 c.p. nelle imputazioni di cui ai capi b) e c).

In particolare, Della Corte Francesco, in concorso con Marco Caterino, Paolo Letizia, esecutori materiali cagionava la morte di Pellegrino Vincenzo, obiettivo dell'azione criminosa, e, per errore nell'esecuzione, del cittadino di nazionalità tunisina Meftah Abderrahman, contro i quali venivano esplosi, da breve distanza, numerosi colpi d'arma da fuoco letali al tronco. In particolare, il Della Corte fungeva da vedetta a bordo di un'automobile che stazionava all'esterno del circolo Marco Polo gestito dal Pellegrino in via S. Maria a Cubito, località Cantinella Rossa, mentre i due correi eseguivano l'omicidio all'interno del locale.

Ed ancora, in concorso con Marco Caterino, (per il quale si è proceduto separatamente) cagionava, in qualità di organizzatore e coautore materiale, la morte di Scudellaro Raffaello, contro il quale venivano esplosi da breve distanza numerosi colpi letali d'arma da fuoco al torace ed all'addome con una pistola calibro 7,65 parabellum ed, inoltre, il ferimento del padre della vittima Scudellaro Gaetano.

In punto di qualificazione giuridica, il fatto appare sussumibile nell'alveo della fattispecie delittuosa di cui all'art. 575 c.p. avendo l'imputato ed i correi volontariamente esplosi numerosi colpi di pistola all'indirizzo delle vittime, cagionandone la morte.

Sussiste inoltre la premeditazione per i capi b) e c): l'imputato ed i correi, quanto al capo b), hanno dato esecuzione all'agguato dopo un apprezzabile lasso di tempo dalla risoluzione omicida, decisa nel corso di una riunione a cui partecipavano, oltre al Della Corte, anche Caterino

Marco, Letizia Paolo (poi a sua volta assassinato) ed il defunto lavarone Francesco (all'epoca referente capozona per il clan dei Casalesi), al fine di punire il Pellegrino per il comportamento tenuto nei confronti del Letizia Guido, padre di Paolo.

Sempre quanto al capo b), sussiste la aggravante dei futili motivi, poiche il Pellegrino, gestore di una rivendita di generi alimentari, si rifiutava di ottemperare all'imposizione di acquisto di gelati Algida fatta dal suindicato Letizia Guido, imprenditore legato al clan dei Casalesi, fazione Schiavone, titolare di una concessione per la distribuzione di gelati del marchio predetto con deposito nel comune di Casal di Principe.

Del pari, quanto al capo c), sussiste per il Della Corte l'aggravante di aver date esecuzione all'agguato dopo un apprezzabile lasso di tempo dalla risoluzione omicida, decisa nel corso di una riunione a cui partecipavano. oltre al Della Corte, anche Caterino Marco ed il defunto lavarone Francesco all'epoca referente capozona per i casalesi), al fine di punire lo Scudellaro per il comportamento tenuto nei confronti del Caterino Stanislao, padre di Marco.

Sussiste altresì per il capo c) l'aggravante di aver agito per motivi abietti o futili, poiché lo Scudellaro, titolare di un'autofficina in via a Melito, aveva trattato male in una transazione commerciale il padre del Caterino, legato al clan dei Casalesi, fazione Schiavone.

Deve invece escludersi per i capi b) e c) la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1. co. 1 c.p. in quanto, alla data di commissione dei fatti in contestazione, l'aggravante non era entrata in vigore e la stessa non può essere applicata retroattivamente ex art. 25 co.2 Cost.

Stante la evidente identità del disegno criminoso, è ravvisabile il vincolo della continuazione tra i reati contestati al Della Corte ai capi b) e c); la violazione più grave in astratto è costituita dal capo b).

Il Della Corte va altresì condannato per il capo a), essendo emersa dalle dichiarazioni confessorie e dai successivi riscontri di P.G. che lo

stesso prendeva parte al clan dei Casalesi, dapprima nella fazione capeggiata dalla famiglia Bidognetti, con condotta già giudicata con sentenza di condanna irrevocabile in atti e nel 2009, dopo essere stato in carcere per alcuni anni, nel gruppo riconducibile alla famiglia Schiavone, che, operando sull'intera area della provincia di Caserta ed altrove, si è avvalsa e si avvale tuttora, anche attraverso la notevolissima disponibilità ed effettivo impiego di armi e materie esplodenti della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, anche attraverso il sistematico possesso ed impiego illecito di armi da guerra e da sparo, per la realizzazione degli scopi di cui al capo di imputazione.

In particolare, il Della Corte, già condannato per la partecipazione alla medesima associazione di tipo mafioso fino all'ottobre 2004, dopo un periodo di volontario allontanamento dal territorio casertano, partecipava nuovamente alla associazione dal 15 aprile 2009 (data di una sua scarcerazione), nella fazione facente capo a Schiavone Nicola, contribuendo stabilmente al gruppo a mezzo della sua capacità criminale, specialmente nell'esecuzione di omicidi e di altri gravi delitti contro l'incolumità individuale ed patrimonio, tra i quali il triplice omicidio Papa-Minutolo-Buonanno, eseguito su mandato di Nicola Schiavone l'8 maggio 2009, dal 15.4.2009 al 24.6.2010.

"Rebus sic stantibus", tanto premesso, e stante la evidente identità del disegno criminoso, consistente nell'adesione al Clan dei casalesi, è ravvisabile il vincolo della continuazione tra i fatti di questo processo e quelli già giudicati con la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 31.1.2006, irrevocabile il 7.6.2007 (n. 6 del certificato del casellario giudiziale). Il reato più grave è quello già giudicato con la predetta sentenza.

Ai sensi dell'art. 2 co. 4 c.p. l'imputato appare inoltre meritevole, in relazione a tutti e tre i capi di imputazione, dell'attenuante di cui all' 416

bis.1 co. 3 c.p. (ex art. 8 D.L. 152/91), applicabile, secondo la preferibile opinione giurisprudenziale, anche nell'ipotesi di mancata contestazione dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 dl 152/9: cfr. da ultimo Cass. 2017 n. 47327 e Cass. 2017 n. 21783) in considerazione del decisivo contributo fornito, in occasione degli interrogatori, ai fini della ricostruzione dei fatti in contestazione e dell'individuazione dei responsabili di omicidi rimasti, per quasi venti anni, impuniti.

Venendo al trattamento sanzionatorio, al Della Corte appaiono concedibili le circostanze attenuanti generiche, nonostante i precedenti penali, equivalenti alle circostanze aggravanti contestate, al solo fine di meglio perequare la misura della sanzione all'entità dei fatti ed alla finalità rieducativa della pena.

Sul punto, va ricordato in diritto che qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante ad effetto speciale (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010).

Valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p., concesse al Della Corte le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e l'attenuante di cui all'art. 416 bis.1 co. 3 c.p., pena adeguata stimasi per i capi b) e c) quella di anni dodici di reclusione, così determinata: pena base per il più grave reato di cui al capo b), concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, anni ventuno di reclusione, diminuita ex art. 416 bis.1 co. 3 c.p. ad anni dodici di reclusione, aumentata per la continuazione con il capo c), che si applica nella misura di anni sei di reclusione, ad anni diciotto di



reclusione, diminuita di 1/3 ex art. 442 co. 2 c.p.p. per la scelta del rito ad anni dodici di reclusione.

Alla sentenza consegue per legge:

- l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- l'interdizione legale durante la pena;
- la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia cautelare se dovute.

Quanto al capo a), il Della Corte va condannato per questo procedimento alla pena di mesi otto di reclusione (riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, nonché riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. 152/91, ora 416 bis.1 co. 3 c.p. e con la diminuzione del rito), in continuazione con la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 31.1.2006, irrevocabile il 7.6.2007 (con cui era stato condannato alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione), rideterminando con la continuazione la pena finale in anni sei mesi due di reclusione.

Della Corte Francesco va del pari condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare se dovute

Quanto alla domanda di risarcimento proposta dalle parti civili (eredi di Scudellaro Raffaello e Pellegrino Vincenzo), la stessa deve essere accolta, sussistendo tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, vale a dire la condotta antigiuridica dolosa, l'evento lesivo, i cd. danni conseguenza ed il nesso di causalità tra il fatto illecito dannoso ed i danni conseguenza.

L'illecito civile, difatti, risulta infatti integrato da qualsiasi condotta umana volontaria (dolosa o colposa) che produca la lesione di un interesse giuridicamente protetto nella vita di relazione, dalla quale discendano, a loro volta, una serie di conseguenze negative economicamente valutabili riassumibili nel danno patrimoniale (complessiva sofferenza patrimoniale che l'evento lesivo produce a carico del danneggiato) e non patrimoniale (pregiudizio sofferto in

conseguenza della lesione di un interesse inerente alla persona socialmente rilevante).

Orbene, non v'è dubbio che la condotta di omicidio volontario perpetrata dall'imputato e per cui è condanna per i capi b) e c) abbia causato un danno ingiusto, in quanto, integrando gli estremi del delitto di cui all'art. 575 c.p., ha leso il diritto alla vita della p.o., bene giuridico che, in quanto tutelato da un divieto penale, deve ritenersi anche civilmente protetto nella vita di relazione, vale a dire nei confronti della generalità dei consociati.

Il fatto illecito così ricostruito (condotta + nesso di causalità + danno ingiusto) ha, a sua volta, prodotto danni morali (da intendersi quale ingiusto perturbamento dello stato d'animo del soggetto offeso) e materiali agli eredi delle persone offese decedute (odierne parti civili), pregiudizi che vanno liquidati in separata sede in quanto le prove acquisite non consentono peraltro di liquidare in questa sede, neppure nei limiti di una provvisionale.

Consegue, ai sensi dell'art. 541 c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili che si liquidano, complessivamente, in euro milleottocentosettantadue (€ 1.872,00) per onorari, oltre rimborso forfettario IVA e CPA, per ciascuna parte civile.

Letto l'art. 544 cpp, si evidenzia che il carico di lavoro notoriamente gravante su questo ufficio consiglia di indicare prudenzialmente in giorni 90 il termine per il deposito della presente motivazione.

P.Q.M.

letti gli art. 442, 533 e 535 c.p.p.:
dichiara Della Corte Francesco colpevole dei reati a lui ascritti ai capi B) e C), unificati sotto il vincolo della continuazione, e, esclusa la

circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1. c.p., nonché riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, nonché riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. 152/91 (ora 416 bis.1 co. 3 c.p.), ed effettuata la riduzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena principale di anni dodici di reclusione, a quelle accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la pena nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare se dovute; dichiara Della Corte Francesco colpevole del reato a lui ascritti al capo A), unificato sotto il vincolo della continuazione con la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 31.1.2006, irrevocabile il 7.6.2007, e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, nonché riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. 152/91 (ora 416 bis.1 co. 3 c.p.), ed effettuata la riduzione per la scelta del rito, lo condanna per questo procedimento alla pena di mesi otto di reclusione, rideterminando con la continuazione la pena finale in anni sei mesi due di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare se dovute.

Letto l'art. 538 c.p.p.,

condanna l'imputato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili - danni da liquidarsi in separata sede - e spese che si liquidano complessivamente ed equitativamente in euro milleottocentosettantadue (€ 1.872,00) per onorari, oltre gli esborsi nella misura forfettaria di legge, IVA e CPA. Rigetta la richiesta di provvisionale.

Fissa ex art. 544 c.p.p. per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta.

Così deciso in Napoli, 14 novembre 2019

IL GIUDICE
Dott. Luca Della Ragione

